uso del fondo che troverà in futuro proprietari più interessati a continuare l'attività. ***Il territorio deve essere pianificato dalla collettività e non dal singolo in base ai suoi interessi o disinteressi.***

Il piano prevedeva a protezione dei nuclei storici (zone CA) ***fasce di rispetto*** all'interno delle quali era inibita la realizzazione di nuovi edifici; nella relazione della variante al P.U.C. Si rileva che "*in generale la fascia di rispetto risulta eccessivamente estesa, penalizzando in modo troppo severo i terreni limitrofi alle CA. In generale, la fascia di rispetto molto spesso non protegge in modo uniforme il centro storico, in quanto in diverse situazioni alcuni lati della CA risultano scoperti*"; come conseguenza, viene ridotta ovunque l'area di rispetto ai centri storici in modo non giustificato, ed in nessun caso i lati scoperti vengono protetti. È necessario considerare che in ambiente collinare, con acclività spesso accentuate come nelle aree delle frazioni di Quiliano e segnatamente Montagna e Roviasca un'area di rispetto limitata in senso planimetrico non è percepibile dai versanti opposti e dalle strade di accesso. Se tali fasce di rispetto non sono sufficienti devono essere ingrandite e rinforzate. ***Va sottolineato che il rafforzamento delle fasce di rispetto intorno ai borghi abitati è una tendenza generale dell'urbanistica europea.*** Ovunque si lotta sulla perdita di identità che si è avuta con lo sviluppo di periferie amorfe e indistinte.

Vengono individuate aree di crinale in cui è possibile installare impianti eolici (che nel dibattito consiliare sono stati definiti in modo del tutto errato "*minieolico*"); tali aree sono di rilevante valore ambientale (Campo dei Francesi e Rocca dei Corvi, percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri tra il monte Burotto ed il monte Baraccone), sono sottoposte a vincolo da parte del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. L'Alta Via dei Monti Liguri ha una potenzialità enorme dal punto di vista turistico e di fruizione per i cittadini residenti per tutto l'arco ligure, e va quindi salvaguardata in ogni sua parte. Va anche sottolineato che il contributo reale (non quello cartaceo) di produzione di energia da parte degli impianti eolici è assolutamente modesto e molto inferiore a quello di progetto, a causa della variabilità di direzione e di intensità del vento, della domanda di energia e della capacità della rete.

Crediamo che con la immensa servitù della Centrale di Vado, il Comune di Quiliano abbia già dato in abbondanza al mondo dei consumi elettrici, per sacrificare anche il bene paesaggistico che resta uno dei valori della collettività quilianese.

In sintesi le nostre osservazioni, sopra argomentate, sono le seguenti:

- ***Non devono essere confermate le variazioni di destinazione per le aree retrostanti Pilalunga e la chiesa di San Pietro;***
- ***La zona CE62 deve mantenere la destinazione agricola;***
- ***Le fasce di rispetto devono essere mantenute e, ove carenti, completate;***
- ***La produzione di energia eolica deve essere vietata sul territorio comunale.***

Cordiali Saluti

Roberto Cuneo

Presidente della Sezione di Savona di

Italia Nostra

Italia Nostra ONLUS
Sezione di Savona

Piazza Marconi 2/1 17100 Savona

COMUNE DI QUILIANO
Data di arrivo: 18/04/2012
Prot. N. 0004744 Data Prot. 20/04/2012
Titolario 10.10.2

Savona, 14 aprile 2012
Al Sindaco del
Comune di Quiliano
Servizio Urbanistica
Località Massapè 21
17047 Quiliano (SV)

Oggetto: Osservazioni alla Variante di PRG

La variante al Piano Urbanistico del Comune di Quiliano rileva in premessa la necessità di adeguare lo strumento urbanistico ai nuovi adempimenti legislativi e, nel contempo, di ottenere "*uno strumento maggiormente flessibile rivolto ad una più snella ed efficace gestione del territorio creando condizioni ottimali per il suo controllo*"; ***all'atto pratico questo si traduce in una generale diminuzione dei limiti all'edificazione, per consentire un maggior consumo del territorio ed una sua trasformazione tesa a soddisfare singoli interessi privati.*** Manca una valutazione dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, con una valutazione delle oggettive necessità di nuovi volumi abitativi e del potenziale recupero di volumi esistenti e sottoutilizzati..

È da considerare, al proposito, che lo sviluppo urbano di Quiliano è stato condizionato dalle previsione del Piano Regolatore Intercomunale Savonese, che indicava il comune come una zona di espansione residenziale di Savona, e quindi con prospettive di incremento abitativo valutate sulle esigenze di tutto il comprensorio; abolito il PRIS e constatato che la domanda abitativa complessiva della zona, da parte di residenti, è inferiore alle previsioni iniziali, le volumetrie residenziali si sono spalmate su tutti i sei comuni del comprensorio, con valutazioni in eccesso e che comunque avrebbero dovuto ridimensionare lo sviluppo previsto in particolare per Quiliano e per le Albisole, che rivendicavano la loro caratteristica di "paese" con residenti in equilibrio con il loro territorio. Nel particolare, si osservano incrementi ingiustificati di volumi residenziali in zona Pilalunga, sul versante collinare al di sopra del parco nei pressi della chiesa di San Pietro, che sarebbe opportuno mantenere a destinazione prevalentemente agricola con il recupero dei vecchi edifici ancora esistenti.

Inoltre va osservato che proprio la particolarità che costituisce un pregio di Quiliano e cioè la sua articolazione in centri abitativi dispersi in un territorio che ha mantenuto un carattere agricolo di grande valore identitario per la collettività, deve essere mantenuta in uno strumento come il PRG e le sua varianti.

Nel centro di Quiliano, si dichiara che la zona di produzione agricola CE62 "perde di fatto la vocazione agricola" a causa dell'intenzione del proprietario a cessare l'attività; precedente quantomeno pericoloso per il mantenimento e l'incentivazione delle attività produttive agricole e fermare il consumo di territorio, non considerati nella variante e senza le quali la valle è destinata a perdere identità e valore. Se il proprietario vuole cessare l'attività è una sua libera decisione ma è irrilevante per la destinazione di